appc udine

ordine
degli
architetti
pianificatori
paesaggisti e
conservatori
della provincia di
udine

via paolo canciani, 19
I-33100 udine
tel. +39.0432.506363
fax +39.0432.511193
architettiudine@archiworld.it
www.ud.archiworld.it
c.f. 80011330307

Agli iscritti
in possesso di casella e-mail

Circolare 1/2012

Prot. 11147/CI

Udine, 09 febbraio 2012

SURROGA CONSIGLIO DELL'ORDINE

Si informano gli iscritti che nella seduta del 6 febbraio 2012 il Consiglio dell'Ordine, preso atto delle dimissioni del Consigliere arch. Raffaele Shaurli, in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. 169/2005 art. 2 comma 5, considerati il subentro in data 21 marzo 2011 della prima dei non eletti, arch. Paola Pellegrini in conseguenza alle dimissioni del prof. arch. Giorgio Cacciaguerra, e l'indisponibilità dell'arch. Adalberto Burelli – secondo dei non eletti - ha provveduto al subentro del terzo dei non eletti alla medesima sezione dell'Albo, arch. Federico Toso.
Il Consiglio pertanto risulta così composto: architetti Bernardino Pittino (Presidente), Barbara Motta (Segretario), Claudia Battaino (Tesoriere), Paolo Bon, Michela Bosco, Paolo Coretti, Paola Pellegrini, Gianfranco Pezzetta, Giovanni Tenca Montini, Federico Toso e architetto iunior Vito Lendvai (Consiglieri).

DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012 N. 1 – LIBERALIZZAZIONI

Si comunica che nella GURI n. 19 del 24 gennaio 2012 è stato pubblicato il Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 relativo al tema di liberalizzazioni, che incide profondamente sull'esercizio della professione, il quale dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro sessanta giorni pena la sua decadenza.
Il CNAPPC, unitamente alle altre rappresentanze professionali nazionali, si è immediatamente attivato per una attenta e più approfondita valutazione del provvedimento finalizzata alla stesura di necessari e opportuni correttivi. Unitamente alla presente circolare viene inviato un **estratto del Decreto Legge Liberalizzazioni ricevuto dal CNAPPC (allegato n.1)**, che comprende oltre all'art. 9 – contenente le principali novità, anche altri articoli di interesse per la professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore, mentre il testo integrale del Decreto Legge potrà essere consultato sul sito www.normativa.it
Si invitano gli iscritti a seguire sul sito del CNAPPC www.awn.it le comunicazioni relative agli sviluppi in merito.

RAZIONALIZZAZIONE DEI SERVIZI AGLI ISCRITTI

Al fine di migliorare i servizi offerti agli iscritti, è stato deliberato di:

- offrire agli iscritti la possibilità di richiedere **visure catastali e ipotecarie** (le modalità saranno consultabili a breve sul sito dell'Ordine) grazie alla convenzione attivata dal CNAPPC;
- mantenere il **servizio di consulenza fiscale** (che prevede la possibilità di richiedere presso l'Ordine n. 1 consulenza gratuita con lo Studio Collesan Feruglio commercialisti), integrandolo con periodiche comunicazioni relative alle novità normative in tema fiscale-tributario;
- mantenere il **servizio di consulenza legale** (che prevede la possibilità di richiedere presso l'Ordine n. 1 consulenza gratuita con lo Studio legale avv. Silvia Bianchi), integrando tale servizio con quello fornito dal CNAPPC in materia legale e amministrativa;
- inviare i notiziari e le circolari informative **in formato esclusivamente elettronico** (via e-mail). Si invitano quindi gli iscritti a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione riguardante il proprio indirizzo di posta elettronica. Per chi fosse interessato, sarà possibile ritirare copia cartacea delle circolari/comunicazioni presso la Segreteria. Coloro i quali al momento siano ancora sprovvisti di PEC (casella di Posta elettronica certificata), sono pregati di recarsi presso la Segreteria per provvedere all'attivazione della stessa.

- effettuare un **aggiornamento degli elenchi** relativi agli iscritti che si sono resi disponibili ad essere segnalati nell'ambito di terne per l'effettuazione di **collaudo statico** delle opere ex art. 7 Legge 1086/1971. Gli interessati a farne parte sono invitati comunicare il proprio nominativo alla Segreteria, ricordando che – per l'esecuzione dei collaudi suddetti – è necessaria l'iscrizione ininterrotta all'Albo da almeno 10 anni unitamente ad una congrua e comprovata esperienza nel settore **da autocertificare**.
- consentire il pagamento del contributo annuale esclusivamente attraverso **bonifico bancario** con la possibilità di essere effettuato in **due rate** come di seguito meglio specificato.

CONTRIBUTO ANNUALE

Il Consiglio ha deliberato di mantenere invariato per l'undicesimo anno consecutivo l'importo del **contributo annuale di iscrizione all'Ordine,** che ricordiamo ammontare ad Euro **200,00.** Agli **iscritti con età inferiore ai 35 anni** si continua ad applicare la riduzione ad Euro **180,00** per l'anno solare di prima iscrizione e per i due anni successivi. Il pagamento dovrà essere effettuato **esclusivamente attraverso bonifico bancario**, **con la possibilità di frazionarlo in due rate**, come specificato di seguito:

- **in unica soluzione entro il 31 marzo 2012** (Euro 200,00 oppure Euro 180,00)

o alternativamente

- **in due rate** con scadenza **31 marzo 2012** (Euro 100,00) e **30 giugno 2012** (Euro 100,00 o Euro 80,00 per chi ha diritto alla riduzione)

su:

- c/c n. 441719E della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia, Sede di Udine, Via del Monte 1/Udine, ABI 06340, CAB 12300, CIN A, **IBAN IT49A0634012300007400441719E**, BIC IBSPIT2U

oppure

- c/c n. 000000713903 della Banca di Udine – Credito Cooperativo, Filiale di Udine –Piazza Belloni, ABI 08715, CAB 12304, CIN R, **IBAN IT69R0871512304000000713903**, BIC ICRAITRRJVo.

assicurandosi che nella causale di versamento compaia il nominativo dell'iscritto all'Ordine.

Per ritardato pagamento si applicheranno i seguenti importi di mora:

dal 1° aprile al 30 giugno	€ 10,00
dal 1° luglio al 31 dicembre	€ 20,00

Il Consiglio ha inoltre deliberato che gli iscritti che risultano inadempienti nei confronti dell'Ordine non potranno usufruire dei servizi a loro riservati, quali consulenza fiscale, legale, incontri con Commissione Parcelle, consulenza Inarcassa, Europaconcorsi, ecc. , e gli stessi non saranno segnalati da parte del Consiglio nell'ambito di alcuna commissione (terne di collaudatori, commissioni edilizie comunali, commissioni giudicatrici relative a bandi, ecc.....).

CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Si ricorda che il mancato pagamento della quota di iscrizione all'Ordine non comporta automaticamente la cancellazione dall'Albo, bensì, come previsto dall'Ordinamento professionale, l'attivazione di **procedimento disciplinare** nei confronti degli iscritti morosi, con conseguente sospensione dall'Albo a tempo indeterminato degli inadempienti e relativa comunicazione agli Enti pubblici.
Si precisa, pertanto, che l'eventuale domanda di cancellazione va redatta in carta resa legale mediante apposizione di una marca da bollo di € 14,62 e presentata entro i primi giorni del mese di marzo al fine di evitare il pagamento del contributo relativo all'anno in corso. La data di emissione della marca da bollo deve essere pari o anteriore a quella della data apposta sulla domanda.

ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

Si anticipa che a breve ed in funzione degli sviluppi riguardanti l'iter del decreto legge riguardante le liberalizzazioni, verrà convocata dal Consiglio dell'Ordine un'assemblea degli iscritti avente tra i punti all'ordine del giorno sia le recenti novità in tema di professioni, sia l'approvazione del bilancio.

NORMATIVA REGIONALE

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 NOVEMBRE 2009 N. 19 "CODICE REGIONALE DELL'EDILIZIA"

Vi informiamo che sul sito della Regione FVG http://bur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2012/02/01/7
è stato pubblicato il Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009 n. 19 "Codice regionale dell'edilizia", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 1° supplemento ordinario n. 7 del'1 febbraio 2012 al Bollettino Ufficiale n. 5 dell'1 febbraio 2012, **in vigore dal 2 febbraio 2012**.
Si sottolinea che l'art. 2 del Regolamento "Criteri di calcolo dei parametri edilizi" ed il relativo allegato A entreranno in vigore solamente in seguito a specifica delibera del Consiglio Comunale e che sarà necessario utilizzare la modulistica contenuta nel Regolamento, in caso di mancato adeguamento dei singoli Comuni.

Si invitano gli iscritti a partecipare al

CONVEGNO

organizzato dalle categorie professionali appartenenti alla Commissione Interprofessionale della Provincia di Udine in collaborazione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, i funzionari dell'assessorato alla pianificazione territoriale regionale e l'ass. regionale Riccardo RICCARDI

volto all'illustrazione del

Regolamento di attuazione di cui all'art. 2 della L. R. 19/2009 entrato in vigore il 2 febbraio 2012

MERCOLEDI 15 FEBBRAIO 2012 - ore 15,30 - 18,30

presso l'Auditorium della Regione F.V.G. - Via Sabbadini n. 31 - Udine

In allegato l'invito **(allegato n.2)**,

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 OTTOBRE 2011 n. 0245/Pres.

LR 14/2002 art. 56. Modifiche al Decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 0453/Pres. di determinazione degli oneri di progettazione, generali e di collaudo. **Pubblicato sul BUR n. 44 del 02 novembre 2011.**
Sono ritenute a sé stanti nelle apposite voci di quadro economico, non soggette all'applicazione delle aliquote percentuali di cui alla tabella A), le spese per rilievi, accertamenti, modelli, indagini e monitoraggi per opere di bonifica da amianto nonché per le verifiche antisismiche finalizzate alle opere di adeguamento antisimico di edifici esistenti. A ciò si aggiungono, ai sensi della modifica apportata dal suindicato decreto, le spese per le indagini geofisiche di profondità finalizzate alle terebrazioni di pozzi di notevole entità, nonché le spese preventivamente autorizzate per prestazioni di particolare rilevanza comportanti un costo significativo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 OTTOBRE 2011 n. 0254/Pres.

LR 17/2009 art. 6. Regolamento recante modifiche al Regolamento per la disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 3 della legge regionale15 ottobre 2009, n. 17, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 luglio 2010, n. 180. **Pubblicato sul BUR n. 45 del 09 novembre 2011.**

NORMATIVA NAZIONALE

D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 15/11/2011 pubblicato sulla G.U. 19/11/2011 n. 270, recante "Modifica delle norme tecniche per le costruzioni in materia di utilizzo degli acciai B450A"
Il decreto sostituisce il paragrafo 7.4.2.2. – Acciaio, del Capitolo 7.4 – Costruzioni in calcestruzzo, delle norme tecniche delle costruzioni, approvate con D.M. 14/01/2008, introducendo l'uso di acciaio B450A anche per le staffe per strutture in CD "B".

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA, DURC NON AUTOCERTIFICABILE

Con la Nota n. 619 del 16/01/2012 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si esprime in merito alle recenti novità in tema di semplificazione amministrativa introdotte dalla L. 12/11/2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012), che ha introdotto l'art. 44-bis nell'articolato del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
Il documento in esame tende a chiarire la disciplina del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ed in particolare esclude la presentazione del DURC mediante autocertificazione.
Ricordando che ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 445/2000 sono oggetto di certificazione ed autocertificazione "stati, qualità personali e fatti", il documento afferma che l'art. 44-bis, prevedendo l'acquisizione d'ufficio da parte delle P.A. delle informazioni relative alla regolarità contributiva o la verifica delle stesse in caso di dichiarazione sostitutiva, si limita a stabilire la modalità di acquisizione e gestione del DURC, senza intaccare il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (Istituti previdenziali,

assicuratore, casse edili) non possono essere sostituite da una autodichiarazione, che non insiste evidentemente su stati, qualità personali o fatti.

SENTENZE

COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO – VIZI DELL'OPERA – CEDIMENTO DELLE FONDAZIONI

La Corte di Cassazione, Sezione II civile, con sentenza 30 dicembre 2011, n. 30593, ha stabilito che, in materia di appalti, il progettista di un fabbricato deve rispondere in solido con l'appaltatore dei vizi dell'opera dipendenti dal cedimento delle fondazioni dovuto alle caratteristiche geologiche del suolo, qualora i vizi e le manchevolezze della costruzione dipendano da una progettazione rivelatasi inadeguata alle condizioni geologiche del terreno sul quale il progettista non aveva svolto la necessaria indagine geognostica.

COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23854 del 15 novembre 2011 della 2^ Sezione civile, con riferimento ad una sopraelevazione fra due edifici contigui, realizzata innestando nel muro di confine le travi di sostegno del tetto della nuova costruzione, ha concluso per la riduzione in pristino in quanto i due edifici, pur formando ai piani sottostanti un corpo strutturalmente unico, nella sopraelevazione si presentavano come due distinte fabbriche, che, come accertato dal C.T.U., non rispondeva ai dettami delle norme antisismiche in tema di giunto tecnico di oscillazione, per avere il ricorrente appoggiato completamente la parte superiore, senz'alcun collegamento strutturale.
Nell'occasione la Corte ricorda come sia stato già ritenuto (V. Cass. 16 febbraio 2006 n. 3425) che nelle zone nelle quali deve essere applicata la normativa in materia di costruzioni in zona sismica, non possono trovare applicazione le disposizioni di carattere generale contenute negli articoli 884,874 e 876 c.c., che attribuiscono al proprietario del fondo finitimo il diritto, rispettivamente, di costruire in appoggio al muro del vicino ottenendo la comunione forzosa del muro e di innestare il proprio muro in quello del vicino.
Ha inoltre ricordato come sia stato già osservato (v. Cass. SS.UU. n. 7396 del 1998) che in caso di costruzioni contigue in zona sismica, ciascun edificio deve costituire un edificio a sé stante mediante l'adozione di giunti o di altri opportuni accorgimenti idonei a consentire la libera ed indipendente oscillazione tra gli stessi; per cui è stata vietata, nei casi di costruzioni in contiguità, la c.d. aderenza rigida, dovendo i due edifici osservare precise modalità tecniche al fine di evitare spinte in danno del vicino.

NULLA OSTA VVF E AGIBILITA' DEGLI EDIFICI

Con la sentenza 11/11/2011, n. 5985, il Consiglio di Stato si esprime in merito al rilascio del nulla-osta antincendio da parte del Comando dei Vigili del Fuoco per l'agibilità di un edificio. Il Consiglio argomenta in primo luogo che l'introduzione di condizioni e prescrizioni esecutive a seguito dei controlli di prevenzione incendi non fa venir meno la natura sostanzialmente autorizzatoria del nulla-osta provvisorio rilasciato dai VVF.
In particolare, la verifica della concreta ed efficace attuazione delle poste condizioni costituisce una facoltà esclusiva del Comando dei VVF, come tale attinente a profili di stretta discrezionalità tecnica. Di conseguenza, nel caso in cui non intervenga alcun provvedimento interdittivo del Comando provinciale dei VVF, le prescrizioni sia strutturali che gestionali non costituiscono ostacolo all'agibilità di un edificio.

FORUM AWN

Il CNAPPC comunica che all'indirizzo http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/186791AWN0306 è attivo il forum "Idee per il futuro della professione – Un Forum di dibattito per gli architetti", il quale è riservato agli iscritti che, previa registrazione e in modo non anonimo, potranno esprimersi sui seguenti sette temi:

- Rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile;
- Razionalizzazione e semplificazione delle norme edilizie;
- Lavori pubblici e concorsi di architettura;
- Promozione dei giovani talenti;
- Accesso ai mercati internazionali;
- Università e formazione dell'architetto;
- Riforma delle professioni.

Per pubblicare i propri commenti, è necessario registrarsi con il proprio nome ed inviare il testo alla redazione del Forum che, dopo verifica della coerenza con le regole di partecipazione, provvederà a metterli on-line.

NUOVE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI CERTIFICATI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Si segnala che il 22/12/2011 è stata emanata la Direttiva n. 14/2011 del Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione recante"Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della legge 12/11/2011, n. 183", indirizzata alle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo

2001, n. 165, ed applicabile, di conseguenza, a tutti gli Ordini professionali, quali Enti pubblici non economici ricompresi in tale titolo.
In tale direttiva si prevedono gli adempimenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, decorrenti dal 1° gennaio 2012.
In particolare si prevede che:

- le certificazioni rilasciate in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati in ordine a stati, qualità personali e fatti sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà;
- a far data dal 1° gennaio 2012, le Amministrazioni e i gestori non possono più accettare o richiedere certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, integrando tali comportamenti violazione dei doveri d'ufficio ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 74, comma 2, lett. a), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
- su ogni certificato rilasciato dall'Ordine in ordine a stati, qualità personali e fatti certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: "*il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi*"; in assenza della predetta dicitura, la certificazione è nulla.

Il modello per rendere le dichiarazioni sostitutive di certificazioni è scaricabile dal sito dell'Ordine www.ud.archiworld.it alla voce "**Modulistica/Autocertificazione**".
Nella stessa sezione è disponibile anche il testo in versione integrale della Direttiva n. 14/2011.

NOVITA' FISCALI PER I PROFESSIONISTI

Riceviamo dallo Studio Collesan-Feruglio Commercialisti, consulenti fiscali dell'Ordine, una comunicazione che riportiamo di seguito, riguardante alcune sintetiche note sulle novità entrate in vigore nel 2012:

Regime dei minimi:

- Il nuovo regime prevede che i soggetti che iniziano l'attività – o l'abbiano già avviata a partire dal 1 gennaio 2008 – potranno applicare tale regime nell'anno di inizio attività e nei quattro successivi;
- L'aliquota dell'imposta sostitutiva passa dal 20% al 5%; permane l'esonero dalla tenuta delle scritture ai fini Iva ed Irpef; l'esonero dall'obbligo di applicazione dell'Iva e dalle conseguenti liquidazioni, versamenti, dichiarazioni; esonero dall'Irap, studi di settore e parametri; permane comunque l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi;
- Non è richiesta un'età minima o massima, tuttavia i giovani potranno anche oltrepassare il quinquennio ma sino al compimento del 35° anno di età; (ad esempio: un professionista che ha iniziato nel 2010 a 25 anni potrà usufruire del nuovo regime sino al 2020);
- I requisiti sono sostanzialmente quelli originariamente previsti per le nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000, peraltro non abrogata);
- 1 - Non aver esercitato nei tre anni precedenti una professione analoga anche quale socio o associato;
- 2 – Non proseguire l'attività precedentemente svolta sotto forma di lavoratore dipendente o autonomo (comprese le co.co.co.), fatta salva la pratica professionale obbligatoria per l'esercizio della professione (non è rilevante lo svolgimento di attività occasionale di lavoro autonomo – Circ. Min. 239/E 2009);
- 3 – Compensi annui non superiori ad € 30.000=;
- 4 – Non sostenere spese per lavoratori dipendenti, collaboratori a progetto eccetera;
- 5 – La condizione di mancata acquisizione di beni strumentali per un ammontare complessivo non superiore ad € 15.000= si applicherà dal quarto anno.

Coloro che non possono accedere al nuovo regime dei minimi, avranno comunque la possibilità di applicare un regime contabile semplificato introdotto dalla manovra estiva che prevede:

- Esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini Iva ed imposte sui redditi; permane l'obbligo della conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
- Esonero dalle liquidazioni e versamenti periodici Iva, ma applicazione dell'Iva nei modi ordinari, versamento annuale dell'imposta dovuta e conseguente obbligo delle dichiarazioni;
- Determinazione del reddito con i criteri ordinari e conseguente calcolo dell'Irpef con le aliquote progressive (è quindi esclusa l'imposta sostitutiva);
- Esclusione dall'Irap.

Appare da ultimo importante ricordare che il nuovo limite per l'utilizzo di contante nei pagamenti è stato diminuito a € 1.000,00=; tale limite è valevole anche per i depositi a risparmio non nominativi (tipicamente le cauzioni locative) che andranno adeguati entro il 31 marzo 2012.

ADEGUAMENTO ISTAT

L'indice attualmente in vigore per l'adeguamento delle prestazioni urbanistiche di cui alla circolare LL.PP. 6679/69 è quello del **novembre 2011**: **+ 1.650,50%**.

PREVENZIONE INCENDI: ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Il D.M. Interno 05/08/2011 pubblicato sulla G.U. n. 198 del 28/08/2011 individua i requisiti per l'iscrizione, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'Interno, dei **professionisti iscritti in albi professionali**, nonché il rilascio delle autorizzazioni ai sensi del comma 4, dell'art. 16, del D. Leg.vo 08/03/2006, n. 139 (certificazioni e dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi).

Il decreto in commento sostituisce il previgente **D.M. 25/03/1985** (*Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818*), abrogato dal D.P.R. 13/12/2010, n. 248.

In particolare i professionisti iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei geometri e dei geometri laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, degli agrotecnici ed agrotecnici laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno sono autorizzati:

• al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 4, dell'art. 16, del D. Leg.vo 08/03/2006, n. 139;

• alla redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al D.M. Interno 09/05/2007, nonché del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio.

Per l'iscrizione negli elenchi i suddetti professionisti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

• **iscrizione all'albo professionale**;

• **attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi**; il nuovo decreto, all'art. 4, comma 2, ha integrato l'originale programma dell'abrogato D.M. 25/03/1985 con le materie di seguito indicate:

g) procedure di prevenzione incendi;
h) sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro;
i) valutazione del rischio e misure di sicurezza equivalenti;
l) approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio;
m) sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA);
n) attività a rischio di incidente rilevante;

prevedendo, nel contempo, un numero complessivo di ore d'insegnamento non inferiore a 120.

Alle nuove materie saranno destinate un numero di ore d'insegnamento non inferiore a 30.

Si chiarisce, altresì, che i professionisti che hanno frequentato corsi di specializzazione autorizzati in data antecedente al 27/08/2011, oppure, che hanno aderito a corsi la cui richiesta è stata acquisita dalla Direzione Regionale VV.FF. prima del 27/08/2011, potranno presentare istanza di iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno una volta sostenuto, con esito positivo, l'esame di fine corso. In definitiva, anche per i casi sopra evidenziati non è più necessario possedere il requisito dei due anni di iscrizione al proprio albo professionale (art. 3, comma 2), come in origine previsto dall'abrogato D.M. 25/03/1985.

Analoghe considerazioni sono valide per i professionisti con anzianità di iscrizione al proprio albo di almeno dieci anni. Nella fattispecie, le richieste di iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno presentate dopo il 27/08/2011 potranno essere effettuate solamente dopo la frequenza da parte del professionista del corso base di specializzazione come previsto dall'art. 3, lettera b) del D.M. in argomento.

L'attestazione di frequenza del corso base di prevenzione incendi non è richiesta:

• ai professionisti appartenuti, per almeno un anno, ai ruoli dei direttivi e dirigenti, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ed abbiano cessato di prestare servizio;

• ai dottori agronomi e dottori forestali, agrotecnici laureati, architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, chimici, geometri laureati, ingegneri, periti agrari laureati e periti industriali laureati che comprovino di aver seguito favorevolmente, durante il corso degli studi universitari, uno dei corsi d'insegnamento in materia di prevenzione incendi previsti dal decreto. **Per i suddetti professionisti è richiesto soltanto il superamento dell'esame inteso ad accertare l'idoneità dei candidati.**

Per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi, i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell'arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell'elenco o dalla data di entrata in vigore del presente decreto (27/08/2011), per coloro già iscritti a tale data.

I corsi sono in fase di organizzazione da parte dell'Ordine; tutti gli iscritti saranno informati non appena verranno messi a punto i relativi programmi; gli interessati alla

partecipazione sono comunque invitati a comunicare la propria preadesione alla Segreteria.

Gli iscritti in possesso dei requisiti previsti dalla nuova normativa, potranno inviare all'Ordine la domanda d'iscrizione negli elenchi in carta resa legale con apposizione di marca da bollo da € 14,62 e, per conoscenza, al Comando Provinciale dei VV.FF.; tramite il nuovo applicativo informatico del Ministero dell'Interno, l'inserimento dei dati e l'aggiornamento degli elenchi avverrà in tempo reale.

COMUNICAZIONI DAL COMUNE DI UDINE

ISTITUZIONE UFFICIO D.I.A.

Il Servizio Edilizia Privata del Comune di Udine comunica che è stato istituito l'ufficio D.I.A., nel quale confluiranno tutte le Denuncie di Inizio Attività edilizie.

Secondo questo nuovo modello organizzativo, l'utente sarà libero di scegliere se depositare la Denuncia di Inizio Attività al Protocollo del Comune, e seguire l'usuale iter attendendo la scadenza dei trenta giorni previsti dalla legge per conseguite il silenzio-assenso sulle opere proposte per poter iniziare i lavori, oppure presentare la DIA di persona all'Ufficio preposto (terzo piano, stanza 3). In tale ultimo caso la pratica verrà esaminata immediatamente, e se la documentazione risulterà completa ed il progetto dimostrerà di rispettare tutte le norme ed i regolamenti, l'interessato riceverà un documento che gli permetterà di iniziare immediatamente i lavori previsti. In caso di carenze documentali o di rilievi normativi, al richiedente verranno comunicati in tempo reale i motivi ostativi, senza dovere attendere la comunicazione scritta degli uffici. Alla prestazione si accede unicamente per appuntamento, da fissare telefonicamente ai numeri 0432/271448 oppure 0432/271449 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10.30.

NUOVA PROCEDURA ON-LINE RILEVAZIONE MENSILE MODELLI ISTAT-PERMESSI DI COSTRUIRE E DIA

L'ISTAT, con circolare prot. 3811 dell'11/06/2010 pervenuta al Comune di Udine e consultabile presso questa Segreteria, ha reso nota l'attivazione del sito https://indata.istat.it/pdc per l'effettuazione della rilevazione delle schede ISTAT in modalità telematica, da parte dei liberi professionisti (nelle istruzioni chiamati "rispondenti").

Il Comune di Udine ha provveduto alla registrazione e alla conseguente attivazione del sito. Questo permetterà ai rispondenti di compilare on line i modelli ISTAT/PDC/RE o ISTAT/PDC/NRE relativi ai permessi di costruire o alle DIA.

All'interno del sito, nella pagina ISTRUZIONI, sono descritte le modalità per l'utilizzo del sito e le fasi per la compilazione delle schede ISTAT, che può avvenire solamente dopo la registrazione, da parte dei liberi professionisti, direttamente on line con le seguenti codice utente e password forniti al Comune dall'ISTAT:

codice utente: 030129

password: pdcc3d24t4

Al momento della compilazione del modello ISTAT il sistema appone automaticamente sul frontespizio un codice che il rispondente dovrà conservare con cura e inserire nell'istanza del PDC e nel modello della DIA. Tale codice ha la funzione, per il rispondente, di attestare l'avvenuta compilazione; per il Comune, quella di poter associare univocamente il modello compilato con la documentazione tecnico-amministrativa.

Si comunica che il sito prevede la possibilità di contattare l'ISTAT per risolvere o chiarire ogni eventuale problema o difficoltà che dovesse sorgere nel corso dell'utilizzo della funzione telefonando ai numeri 06/46736190 oppure 06/46736276. Per ogni ulteriore informazione rivolgersi alla sig.ra Alessandra Zamborlini tel. 0432/271442.

COMUNICAZIONI DALL'AGENZIA DEL TERRITORIO

L'Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di Udine – ha inviato le seguenti comunicazioni, tutte consultabili presso la Segreteria dell'Ordine:

- circolare n. 6/2011 della Direzione centrale Catasto e Cartografia - "Articolo 7, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 – Attribuzione delle categorie A/6 e D/10 ai fabbricati rurali";
- circolare n. 7/2011 della Direzione centrale Catasto e Cartografia – "Attribuzione della rendita presunta, modalità di gestione dei connessi aggiornamenti negli atti del catasto, trattazione e notifica degli esiti";
- Comunicazione riguardante "Attività di pubblicizzazione degli elenchi di particelle oggetto di variazioni colturali ai sensi dell'art. 2, comma 33, del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni".

ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATE

RASSEGNA TECNICA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Considerate le numerose richieste pervenute da iscritti all'Ordine e l'attuale ristrutturazione in corso riguardante gli strumenti di comunicazione cartacei/on-line, **il Consiglio ha deliberato di non**

rinnovare l'abbonamento alla rivista Rassegna Tecnica. Permane tuttavia la possibilità di poter sottoscrivere autonomamente l'abbonamento ad una tariffa convenzionata, pari ad Euro 15,00, da versare sul c/c postale n. **000018750331** oppure con bonifico sul c/c della Banca di Cividale filiale di Udine **IBAN IT23Q0548412303053570418133,** intestati a Rassegna Tecnica del Friuli Venezia Giulia.

In proposito, si allega alla presente circolare la comunicazione agli iscritti predisposta dall'arch. Giorgio Dri, Responsabile del Comitato di redazione della rivista (allegato n.3).

EDITRICE MONDADORI

La Casa Editrice Mondadori ha fatto pervenire le tariffe relative alla campagna abbonamenti 2012 riservate agli iscritti all'Ordine; l'elenco completo delle riviste unitamente al tagliando di sottoscrizione sono scaricabili dal sito dell'Ordine www.ud.archiworld.it alla voce "COMUNICAZIONI".

Le richieste di abbonamento devono essere inoltrate direttamente alla Casa Editrice.

EDITRICE RCS PERIODICI

"ABITARE"	€ 39,00
"CASE DA ABITARE"	€ 12,00

E' stata sospesa la pubblicazione delle riviste "Costruire" e "Costruire Impianti".

Le richieste di abbonamento devono essere inoltrate direttamente alla Segreteria dell'Ordine.

Per il pagamento il sottoscrittore riceverà un bollettino di c/c postale.

INARCASSA

POLIZZA SANITARIA "GRANDI INTERVENTI E GRAVI EVENTI MORBOSI 2012-2014

Inarcassa ha rinnovato con la Società Cattolica di Assicurazione la convenzione riguardante la gestione della polizza sanitaria Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi con validità triennale – senza soluzione di continuità rispetto alle coperture precedenti - a decorrere dall'01/01/2012 al 31/12/2014.

Si ricorda che la denuncia di sinistro/richiesta di rimborso delle spese sanitarie dovrà essere effettuata alla Compagnia improrogabilmente entro 120 giorni dalla data dell'evento. In difetto, la Compagnia non effettuerà né rimborsi né pagamenti.

Per i pensionati di Inarcassa e per i professionisti iscritti la copertura assicurativa è automatica dal momento dell'iscrizione ed a carico di Inarcassa. Ciascun associato può scegliere di estendere, a propria discrezione e con premio a suo carico, le prestazioni ai componenti del nucleo familiare, fra cui rientrano il convivente more uxorio ed i figli fiscalmente a carico anche se non conviventi.

L'estensione riguarda **le garanzie del Piano Base** con l'esclusione degli esami di check up e della garanzia "Dread Desease", riservate ai soli iscritti e pensionati Inarcassa; il costo forfettario dell'estensione è di Euro **244,00 annui** per l'intero nucleo familiare indipendentemente dal numero dei componenti.

Oltre alla Polizza base "Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi", è stato rinnovato anche il "**Piano Sanitario Integrativo**", la cui adesione è sempre annuale e a discrezione dell'associato.

Nell'ambito del "Piano Sanitario Integrativo", come gli scorsi anni l'associato può scegliere di sottoscrivere due diversi livelli di tutela: la sola **Garanzia Principale**, che copre tutte le forme di ricovero con o senza intervento chirurgico e l'alta diagnostica (**Euro 822,00**) o, in aggiunta alla garanzia principale, anche la **Garanzia Facoltativa**, che copre le visite specialistiche, accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici, lenti, prestazioni odontoiatriche (**con ulteriori Euro 561,00 di premio annuo**).

Anche il Piano Sanitario Integrativo può essere esteso al nucleo familiare, a condizione che vi aderisca l'associato stesso e che abbia esteso al nucleo familiare la Polizza Base (Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi).

I premi riportati sopra si intendono pro-capite, con un sistema progressivo di sconti sul totale a seconda dei soggetti assicurati.

Per effettuare l'estensione ai familiari e/o aderire al Piano integrativo è necessario compilare e firmare il modulo di sottoscrizione per il 2012 ed il consenso al trattamento dei dati personali **entro il termine del 29/02/2012.**

Il testo integrale delle polizze e la relativa modulistica sono disponibili sul sito www.inarcassa.it, dove è anche possibile consultare l'elenco delle strutture convenzionate sempre all'interno della sezione "Assistenza sanitaria". Per informazioni su ricoveri e prenotazioni in regime di convenzionamento con pagamento diretto è a disposizione il **numero verde** della Centrale Operativa **800 046 499** attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18.00 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 12.00.

INDENNITA' PER INABILITA' TEMPORANEA

Inarcassa informa che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha approvato il Regolamento relativo all'erogazione di provvidenze per inabilità temporanea conseguente a infortunio o malattia, in favore dei professionisti iscritti ad Inarcassa da almeno tre anni e con un'età inferiore ai 65 anni. L'indennità, corrisposta a condizione che la durata minima dell'inabilità temporanea sia superiore a 40 giorni solari, viene erogata su base giornaliera per un periodo massimo continuativo di 9 mesi. L'importo giornaliero è calcolato sulla base del reddito medio prodotto nei due anni solari precedenti l'evento, rivalutato e rapportato in giorni, ed è pari a:

- al 60% fino al 60° giorno dall'insorgenza dello stato di inabilità;
- all'80% dal 61° giorno per il restante periodo di inabilità.

Sul sito www.inarcassa.it è disponibile il Regolamento e, a breve, potrà essere scaricata la documentazione di corredo necessaria, unitamente alle modalità per inoltrare istanza.
Chi desidera essere informato tempestivamente in merito alla avvenuta pubblicazione on line delle suddette informazioni, può inviare una e-mail a redazione.sito@inarcassa.it con oggetto: "modalità di richiesta indennità temporanea".

DAL 01/01/2012 SONO TOTALIZZABILI ANCHE PERIODI CONTRIBUTIVI INFERIORI A 3 ANNI

La totalizzazione (Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 42) consente all'assicurato di cumulare tutti i contributi versati presso più gestioni pensionistiche in periodi non coincidenti, al fine di ottenere un'unica pensione.
La totalizzazione è completamente gratuita e costituisce una alternativa alla ricongiunzione.
Infatti, l'art. 3 commi 2 e 3 del Decreto legislativo n. 42/2006 prevede l'incompatibilità tra la ricongiunzione dei periodi assicurativi e l'esercizio della totalizzazione, relativamente a tutte le domande presentate dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto (3 marzo 2006).
In questo caso, non è possibile esercitare il diritto alla totalizzazione in presenza di accettazione della domanda di ricongiunzione qualora l'interessato abbia già provveduto al pagamento dell'onere (in un'unica soluzione) o al pagamento delle prime tre rate (nei casi di rateizzazione dell'onere di ricongiunzione).
L'assicurato può chiedere la pensione con totalizzazione se risulta in possesso dei seguenti requisiti:
- non essere titolare di trattamento pensionistico in nessuna delle gestioni a cui è stato iscritto (la totalizzazione è stata estesa anche a coloro che hanno raggiunto i requisiti minimi per il diritto a pensione in una delle gestioni previdenziali);
- poter vantare almeno tre anni di contribuzione presso ogni gestione previdenziale. I periodi contributivi inferiori vengono esclusi dal calcolo della pensione in totalizzazione. Il diritto alla totalizzazione è accertato dalla Gestione presso la quale è stata presentata la domanda, la quale promuoverà poi il relativo procedimento.

A decorrere dal 01/01/2012 sono totalizzabili anche periodi contributivi inferiori a 3 anni (art. 24, c.19, Dl. 201/2011, convertito in L. 214/2011).

Ulteriori e dettagliate informazioni riguardante le modalità di calcolo e di presentazione della domanda sono disponibili sul sito www.inarcassa.it.

POSSIBILITA' DI POSTICIPO DEL VERSAMENTO DEL CONGUAGLIO 2010 AL 30/04/2012

Si ricorda che per chi non avesse già provveduto al saldo del conguaglio dei contributi previdenziali relativi all'anno 2010 (previsto per il 31/12/2011), vi è la possibilità di effettuare il pagamento entro il 30/04/2012 con l'applicazione di un interesse dilatorio nella misura del 2% fisso.
Gli iscritti che vorranno usufruire di tale facilitazione, dovranno semplicemente generare il bollettino MAV relativo al conguaglio 2010, tramite l'apposita funzione su Inarcassa on line, e versare l'importo corrispondente entro e non oltre il 30 aprile 2012.

Il ritardo di pagamento anche di un solo giorno rispetto al termine del 30/04/2012 comporterà l'applicazione delle sanzioni e degli interessi nella misura prevista a decorrere dall'01/01/2012 al momento del pagamento.

REGOLARIZZAZIONE DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE

Recenti modifiche statutarie hanno introdotto nuove agevolazioni nella determinazione delle sanzioni e, in particolare, l'accertamento con adesione (art. 37 ter), istituto che permette, qualora venga riconosciuto il debito contributivo già notificato, una riduzione del 30% delle sanzioni applicate.
Inarcassa ha inviato a tutti i professionisti che presentano irregolarità contributive accertate, un'informativa riguardante la consistenza attuale del debito, proponendo una risoluzione che tiene conto dell'applicabilità della recente suddetta agevolazione. Gli iscritti che intendono avvalersene, dovranno procedere ad inoltrare l'istanza secondo le modalità descritte nell'informativa, utilizzando esclusivamente la procedura telematica disponibile su Inarcassa on line.

CONVENZIONE CON EUROPACONCORSI

Anche per l'anno in corso l'Ordine ha rinnovato l'accordo con **Europaconcorsi, che consente a tutti gli iscritti che ne faranno richiesta di usufruire gratuitamente di LOG-ON,** pacchetto di servizi che fornisce i bandi integrali dei concorsi e delle gare di progettazione bandite in Italia e all'estero, risultati dei concorsi di progettazione, possibilità di lavoro nelle Università e nelle Pubbliche Amministrazioni, nonché una completa rassegna stampa dei quotidiani on-line e delle maggiori riviste di settore.
Per attivare LOG-ON è necessario collegarsi al sito dell'Ordine www.ud.archiworld.it, alla voce "CONCORSI" selezionare "EUROPACONCORSI" e cliccare sull'apposito link. I dati inseriti verranno inviati alla Segreteria dell'Ordine che provvederà a verificarli e ad attivare a breve l'abbonamento. Per qualsiasi informazione o eventuali disguidi riguardanti il ricevimento della e-mail quotidiana, gli iscritti possono contattare i tecnici di Europaconcorsi chiamando il numero verde **800 031580**.

BANDI DI CONCORSO

NAZIONALI

Ente banditore: **Marmomacc con la collaborazione Ordine Architetti prov. Verona**
Oggetto: 2^ edizione Premio tesi di laurea "Paesaggio, Architettura e Design litici".
Consegna elaborati: 30 aprile 2012.
Informazioni: www.marmomacc.it, www.vr.archiworld.it

Ente banditore: **Istituto Nazionale di Bioarchitettura**
Oggetto: concorso di idee "Eco idee in cucina".
Consegna elaborati: 29 febbraio 2012.
Informazioni: www.bioarch.tv

ORARI DI RICEVIMENTO CONSULENTI DELL'ORDINE

Nel riportare l'orario in cui possono essere fissati incontri con i consulenti dell'Ordine, ricordiamo che è necessario fissare preventivamente l'appuntamento presso la Segreteria dell'Ordine, comunicando anche l'oggetto del quesito.

- Consulenza legale
  Studio legale avv. Silvia Bianchi — mercoledì ore 15.00

- Consulenza fiscale-tributaria
  Studio Collesan – Feruglio commercialisti — martedì ore 15.00

ORARIO DELLA SEGRETERIA DELL'ORDINE

Si ricorda che l'orario di apertura al pubblico della Segreteria dell'Ordine è il seguente:

lunedì	10.00 - 12.00	15.30 - 17.30
martedì e mercoledì	10.00 - 12.00	
giovedì	10.00 - 12.00	15.00 - 17.00
venerdì	10.00 - 13.00	

Si raccomanda il rispetto degli orari.

ALLEGATI alla presente circolare:

- 1. Estratto del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 riguardante le Liberalizzazioni
- 2. Invito al convegno del 15-02-2012 nel quale verrà illustrato il Regolamento di attuazione di cui all'art. 2 della L. R. 19/2009 entrato in vigore il 2 febbraio 2012
- 3. Comunicazione agli iscritti dell'arch. Giorgio Dri riguardante la rivista Rassegna Tecnica
- 4. Comunicazione redatta dalle Federazioni degli Ordini Architetti P.P.C. e degli Ordini Ingegneri del Friuli Venezia Giulia in materia di Lavori Pubblici. Tale comunicazione verrà a breve trasmessa a tutte le Amministrazioni Pubbliche della nostra regione al fine di fornire chiarimenti sulle soglie per gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura